Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 – Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice. fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ufficio: Servizi alla Persona - Sport

DETERMINAZIONE NUMERO 885 DEL 12/10/2019

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SEDE CENTRO DIURNO "IL GIRASOLE" FINANZIATO CON IL PROGETTO QIP. CIG Z672A17DC7

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- premesso che il Comune di San Severino Marche necessita di provvedere all'acquisto di arredi ed attrezzature diverse da destinare alla nuova sede del Centro Diurno Semiresidenziale "Il Girasole" destinato a portatori di handicaps in età post-scolare realizzata dal comune a seguito della intervenuta inagibilità della precedente sede causata da sisma;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 10/05/2018 con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta concessione da parte del COMITATO SISMA CENTRO ITALIA a favore del Comune di San Severino Marche di un contributo di € 30.000,00 finalizzato, come da specifico progetto presentato, all'acquisto di arredi e dotazioni diverse per la nuova sede in fase di approntamento del Centro Diurno Semiresidenziale disabili in età post-scolare "IL GIRASOLE" con imputazione delle relative spese al capitolo 2550/15 (cap. 550/00 E) del Bilancio di Previsione 2019;
- visti i commi 14 e 15 dell'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 e considerato che l'importo dell'affidamento risulta essere al di sotto della soglia di € 40.000,00, il progetto per la fornitura in esame si sostanzia direttamente nella presente determinazione;
- considerato che l'importo dell'affidamento è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
- viste le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
- ritenuto, ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, l. n. 180/2011, che nell'appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali, in quanto trattasi di attrezzature ed arredi specifici in quanto destinati ad utenti portatori di bisogni conseguenti alla particolare situazione di handicap e specificatamente selezionati dagli operatori addetti alla gestione del Centro;

- accertato che la fornitura in oggetto è fornita in parte dalla Ditta MALVESTIO S.p.a. - P.Iva 00197370281, che si è impegnato ad eseguirlo al prezzo di € 458,12 + IVA (Tot. € 558,91 IVA inclusa);
- ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato;
- visto l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;
- visto che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;
- preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convezione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:
    a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;
    b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
    c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;
- dato atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;
- visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della l. n. 228/12;
- considerato che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- ritenuto pertanto di dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
- visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;
- verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;
- visto il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016;
- dato atto che la ditta di cui trattasi fornirà, tramite MEPA, le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il DURC, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;
- visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
    a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- dato atto che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Acquisto arredi per nuova sede del Centro diurno "Il Girasole"
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Fornitura arredi ed attrezzature diverse per sede Centro Diurno Semiresidenziale "Il Girasole"
	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, tramite MEPA.
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	- la consegna degli arredi dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di ordine. - arredi rispondenti ai requisiti previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.

- accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- rilevato che non sussiste la necessità della redazione del DUVRI;
- tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: **Z672A17DC7;**

Si ritiene di dover procedere in merito all'acquisto di cui sopra.

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA
Sig.ra Antonella Leonori

- ritenuto di dover provvedere in merito;
- visto il Decreto del Sindaco, n. 5 del 21/05/2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;
- Vista la Delibera di Consiglio n. 12 del 11/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2019/2021 e successive variazioni;
- Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 16/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2019 e successivi aggiornamenti;
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione dell'esercizio finanziario 2019;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, la fornitura a MALVESTIO S.p.a.

Nome affidatario	MALVESTIO S.p.a.
PI e/o CF	00197370281
Sede	Via Caltana n. 121 – 35010 Villanova (PD)
Tipologia di fornitura	Arredi ed attrezzature diverse
Clausole essenziali	- la consegna degli arredi dovrà avvenire entro 60 giorni dall'acquisto. - arredi rispondenti ai requisiti previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Strumento di acquisto	MEPA (ODA)
Importo totale affidamento	€ 558,91 (IVA inclusa)
CIG	**Z672A17DC7**
Durata	consegna prevista entro 60 gg. data invio ordine

3. di impegnare la spesa come segue:
   a. **€ 558,91 al Cap. 2550/15 – competenza 2019**

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
5. di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si prevede la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, e nei limiti dell'utilità ricevuta, e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;
6. di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
7. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
8. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2019.

San Severino Marche, li 12/10/2019

Il Responsabile

PIETRO TAPANELLI / Actalis S.p.A./03358520967